

Con il diciassettesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 111 Cost., art. 6 Cedu, art. 155 sexties c.c., art. 337 bis ed octies c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l'affidamento del figlio al padre senza l'ascolto del minore il quale non era stato sentito nè dal Giudice nè da personale da lui delegato ma solo da uno psicologo del Servizio sociale del Consultorio familiare del Comune di (OMISSIS) durante la fase esecutiva ex art. 612 c.p.c., della sentenza di primo grado.

Devono essere esaminati preventivamente il primo, secondo e diciassettesimo motivo che si rilevano fondati e devono essere accolti, assorbiti gli altri, con rinvio al giudice di secondo grado previa cassazione della sentenza impugnata, affinché espletato l'ascolto del minore infradodicenne ne sia valutato e deciso l'affidamento e la sua collocazione.

Infatti secondo questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) "In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione - tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto - non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Nella specie non solo il minore non è mai stato ascoltato nè dal giudice nè da persona da lui incaricata ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha potuto procedere all'esame della capacità genitoriale della madre ed all'ascolto del minore e ciò costituisce sicuramente una violazione dei suoi diritti.

La Corte d'Appello ha riformato la sentenza del giudice di primo grado e si è discostata dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU nel corso del giudizio di primo grado che aveva concluso per l'affidamento esclusivo al padre e collocazione del minore presso di lui, senza tuttavia adempiere all'obbligo di motivare con particolare rigore e pertinenza il motivo per il quale riteneva di collocare il minore presso la madre la quale si era invece sottratta all'esame peritale e nemmeno aveva consentito che vi partecipasse il figlio.

Pertanto appare determinante sentire il minore mai finora ascoltato neppure in sede di CTU al fine di poter meglio valutare le ragioni delle parti e stabilire quale debba essere la collocazione del minore e le modalità di frequentazione con l'altro genitore che attualmente sono state demandate ai servizi sociali del Comune di (OMISSIS).

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.



Accoglie l'ultimo motivo di ricorso assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

n. 1/1

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET
GIURIDICA

IPSOA

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl -
Tutti i diritti riservati

Note legaliPrivacy

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Itali

WWW.StudioSpaPartit.it